



Regola di Casotto

Piazza Samoggia, 1 36040 PEDEMONTE (VI)
C.F. e P.IVA n. 02942410248

Gentile signora/signore,

di seguito sono riportate alcune norme estratte dal “Regolamento sulla raccolta di funghi nel territorio della Regola di Casotto”.

La invitiamo a rispettare le seguenti norme e Le auguriamo una ricca raccolta sia quest'anno, che negli anni a venire.

Casotto di Pedemonte, 05 giugno 2020

IL PRESIDENTE

- ☞ La raccolta dei funghi nel territorio della Regola di Casotto, che, nel Veneto, è disciplinata dalla L.R. della Regione Veneto n. 23 del 19 agosto 1996 (e successive modificazioni ed integrazioni) e dalle disposizioni esecutive di attuazione emanate dalla Giunta Regionale con DGRV n. 739 del 2 maggio 2012, mentre la raccolta nel territorio Regoliero sito in Trentino è disciplinata da apposita legge della Provincia Autonoma di Trento e, pertanto, non rientra tra le presenti norme.
- ☞ Il territorio di proprietà della Regola di Casotto, ente di diritto privato, ricadente nel Veneto è delimitato da muro in sasso e da apposita segnaletica.
- ☞ La raccolta dei funghi nel territorio regoliero è subordinata al possesso di idoneo titolo per la raccolta, cioè della relativa ricevuta di versamento del relativo contributo:
 - a) rilasciata direttamente dalla Regola o dai suoi delegati;
 - b) RIBA (ricevuta bancaria) sul c.c. IBAN IT16 E035 9901 8000 0000 0138 773.
- ☞ I titoli per la raccolta hanno validità annuale (€ 75,00), mensile (€ 40,00) e giornaliera (€ 10,00).
- ☞ Il titolo per la raccolta è personale e non può essere ceduto e va esibito, su richiesta, agli Organi di Vigilanza, unitamente ad un valido documento di identità.
- ☞ Il titolo per la raccolta funghi nel territorio della Regione Veneto non è considerato valido per il territorio regoliero sito nel Trentino.
- ☞ I possessori del titolo per la raccolta possono effettuare la raccolta dei funghi nelle giornate di Martedì, Venerdì, Domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.
- ☞ Per i possessori del Permesso il quantitativo massimo giornaliero di funghi raccogliabili per persona nell'intero territorio della Regola è di Kg 3, di cui non più di Kg 1 delle specie elencate nell'art. 3, L.R. 23/1996.
- ☞ La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme è demandata al personale previsto dall'art. 12 della Legge Regionale 23/96

